

STATUTO A
9938/6625



Notai
Dott. Roberto Comisso
Avv. Tomaso Giordano
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

-----STATUTO DELLA-----

-----"SOCIETA' ALPE ADRIA S.p.A."-----

-----TITOLO I-----

-----COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI-----

-----Articolo 1-----

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "SOCIETA' ALPE ADRIA S.p.A."-----

2. La Società ha sede legale in Trieste e potrà mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione istituire, trasferire e sopprimere sedi amministrative, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e recapiti, anche in altre località.--

-----Articolo 2-----

1. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2051 (duemilacinquantuno), e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria una o più volte, senza che ciò costituisca una causa di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione.-----

-----Articolo 3-----

1. La Società, che svolge la propria attività in Italia e all'estero per conto terzi, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dei traffici multimodali ed i relativi servizi che riguardano il trasporto delle merci interessanti il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ottica di incentivare prevalentemente i traffici da e per l'Europa Centrale e l'Europa dell'Est facenti capo ai porti della Regione Friuli Venezia Giulia.-----

2. Tale attività si esplica attraverso lo studio, la formulazione di progetti, l'organizzazione e la gestione coordinata di tutti i servizi relativi ai traffici interessanti i porti, al fine di rendere maggiormente competitivo il vettore ferroviario rispetto al vettore stradale.-----

3. A tal fine verranno studiate tariffe globali specifiche ed introdotte le più avanzate tecnologie nell'organizzazione e nella gestione dei servizi, anche con un diffuso utilizzo di sistemi informatici e telematici.-----

4. Per il raggiungimento degli scopi suddetti la Società potrà assumere interessenze e partecipazioni ad enti, istituti, organismi e società italiani e stranieri aventi scopi analoghi od affini al proprio, sia in Italia che all'Estero, con facoltà di sottoscrivere quote o azioni di questi, salve le limitazioni di legge.-----

-----Articolo 4-----

1. La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, che abbia attinenza e sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali; in particolare potrà dare garanzie, tanto personali che reali, anche a favore di terzi.-----

-----TITOLO II-----

-----CAPITALE ED AZIONI-----

-----**Articolo 5**-----

1. Il capitale sociale è di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) suddiviso in 600 (seicento) azioni nominative ordinarie di Euro 500,00 ciascuna.-----

2. Tutte le azioni sono nominative ed ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. -----

3. I soci possono effettuare versamenti in favore della Società tanto in conto capitale quanto a titolo di finanziamento. I versamenti eseguiti a qualsiasi titolo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione sono improduttivi di interessi, anche ai fini di cui all'art. 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Nel pieno rispetto di quanto previsto dalla delibera CICR 3 marzo 1994 e da ogni altra successiva disposizione legale o regolamentare in materia, i finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati in favore della Società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale quale risulta dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.-----

-----**Articolo 6**-----

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea, anche per consentire la partecipazione azionaria di enti pubblici ed organismi privati, interessati al settore dei traffici, operanti nei porti del Friuli Venezia Giulia.-----

Dovrà comunque essere garantita la presenza di almeno il 55% di capitale di proprietà di enti pubblici o di loro società controllate.-----

2. In caso di aumento del capitale sarà riservato, salva diversa deliberazione dell'assemblea, il diritto di opzione agli azionisti.-----

3. Le azioni inoplate potranno essere trasferite agli altri soci che ne avranno fatto richiesta contestualmente all'esercizio del loro diritto di opzione. -----

4. I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del 3% (tre per cento) in più del saggio ufficiale di sconto.-----

-----**Articolo 7**-----

1. Ogni azione è indivisibile e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.-----

2. I soci non possono alienare né dare in pegno le loro azioni senza il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione al trasferimento.-----

Il Consiglio nel concedere o negare il gradimento dovrà tener

conto degli obblighi connessi con la partecipazione sociale e dell'incidenza che l'ingresso del nuovo socio potrà avere sul funzionamento della Società.-----

3. In ogni caso spetta ai soci la prelazione in ipotesi di alienazioni delle azioni, salvo che tali trasferimenti avvengano a favore di società controllate dai soci alienanti.-----

4. Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, deve comunicare agli altri soci, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci, e per conoscenza al Presidente della Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'offerta ricevuta con l'indicazione del soggetto acquirente, prezzo, contenuto e condizioni di pagamento.-----

5. I soci interessati dovranno comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà di esercitare in proporzione alla propria quota sociale, la prelazione alle condizioni offerte, indicando altresì l'intenzione di acquisire le azioni offerte per le quali non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci.-----

6. Sarà inefficace ogni comunicazione che non contenga tutti gli elementi suindicati.-----

7. Qualora le accettazioni nel loro insieme non corrispondano all'intero numero di azioni offerte, l'accettazione sarà considerata inefficace.-----

8. Scaduto il termine senza che sia pervenuta efficace accettazione, il socio, previa dichiarazione di gradimento per il nome dell'acquirente da parte del Consiglio di Amministrazione, è libero di trasferire le proprie azioni al terzo offerente al prezzo ed alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione entro tre mesi dalla scadenza del termine per la comunicazione dell'accettazione.-----

9. Il diniego al trasferimento dovrà essere adeguatamente motivato dal Consiglio di Amministrazione, restando in tale ipotesi attribuita all'assemblea l'individuazione dell'acquirente al quale potranno essere trasferite le azioni nei termini indicati nell'offerta.-----

10. In mancanza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dal decorso del termine di cui al comma 4 del presente articolo, il gradimento si intenderà concesso.-----

-----Articolo 8-----

1. La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non in quanto richiesta dal socio interessato.-----

2. Essa potrà emettere certificati provvisori firmati dal Presidente e dall'Amministratore più anziano di età. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito Libro dei Soci.-----

-----TITOLO III-----

-----OBBLIGAZIONI-----

Articolo 9

La Società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 10

1. Sono organi della Società:-----
a) l'Assemblea;-----
b) il Consiglio di Amministrazione;-----
c) il Presidente;-----
d) il Collegio Sindacale.-----

CAPO I

L'ASSEMBLEA

Articolo 11

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.-----
2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.-----
3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, nonché in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno.-----
4. L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge e dallo statuto e quando l'organo amministrativo lo riterrà opportuno.-----
5. L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti può essere riunita anche fuori dalla sede sociale. -----

Articolo 12

1. Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail (con ricevuta di ritorno) agli Amministratori, ai Sindaci effettivi ed agli azionisti, al loro domicilio quale risulta dal Libro Soci. In caso di convocazione a mezzo telefax o posta elettronica l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal Libro dei Soci o che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci all'atto della accettazione della loro carica.-----
2. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda o ulteriore adunanza, qualora nelle precedenti non si raggiungesse il necessario quorum costitutivo.-----
3. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non sono convo-

cate nei termini di cui sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi.-----

-----**Articolo 13**-----

All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci da almeno cinque giorni, ovvero che abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.-----

All'assemblea può altresì partecipare, qualora la Società, a norma del precedente articolo 9, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano Amministratori, Sindaci o dipendenti della Società, rilasciando alle medesime delega scritta secondo l'articolo 2372 Codice Civile.-----

-----**Articolo 14**-----

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento o a sua richiesta, da altra persona scelta dai soci presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea.-----

2. La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea, spetta al Presidente dell'assemblea medesima.-----

3. Le deliberazioni saranno fatte constare mediante verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Ai sensi di legge e quando il Presidente lo riterrà opportuno, il verbale sarà redatto da un Notaio.-----

4. Le adunanze dell'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, potranno svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:-----

- tutti i partecipanti siano identificabili e sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione;-----

- tutti i partecipanti possano intervenire in tempo reale nella discussione ed alla votazione, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società. In tal caso, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale.-----

-----**Articolo 15**-----

1. Per la validità di costituzione delle assemblee ordinarie e di quelle straordinarie, così in prima come nelle ulteriori convocazioni, e per la validità delle delibere si osservano le disposizioni di legge.-----

2. Tuttavia per le materie specificate al seguente articolo 16 l'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazio-

ne, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 55% del capitale sociale.-----

3. Inoltre, per le deliberazioni concernenti le modifiche degli articoli dello statuto riguardanti il capitale sociale, le maggioranze di voto, il Consiglio di Amministrazione, la distribuzione degli utili e la messa in liquidazione della Società, nonché per le deliberazioni relative alla emissione di obbligazioni, l'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 55% del capitale sociale.-----

4. Le deliberazioni assembleari sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'assemblea.-----

-----Articolo 16-----

Spettano all'assemblea dei soci, oltre alle materie riservate a norma di legge e dal presente statuto, le deliberazioni in ordine ai seguenti argomenti, in relazione all'indicazione degli appalti concorsi:-----

- criteri di scelta dei contraenti;-----
- aggiudicazione dei contratti di appalto.-----

L'assemblea potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----

-----CAPO II-----

-----IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

-----Articolo 17-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.-----

La nomina dei tre amministratori avverrà con il voto di lista, secondo quanto di seguito previsto.-----

L'elezione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.-----

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.-----

I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due e tre.-----

I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.-----

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.-----

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, ovvero non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti ivi rappresentati.-----

Il Presidente è eletto dall'assemblea, nell'ambito dei tre consiglieri eletti, a maggioranza assoluta dei voti ivi rappresentati.-----

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.-----

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altra causa, vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio effettuerà la cooptazione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva il Consigliere venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.-----

Nel periodo intercorrente fra la data della scadenza per scaduto triennio di carica e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio stesso.---

-----Articolo 18-----

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società; restano escluse dalla sua competenza unicamente le materie che, a norma di legge e del presente statuto, sono riservate all'assemblea.---

2. Al Consiglio di Amministrazione vengono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società; il Consiglio può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali nell'ambito del piano strategico approvato dall'assemblea, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea dei soci.-----

3. Il Consiglio elegge, ove non lo abbia fatto l'assemblea, un Presidente ed un Amministratore Delegato e, ove lo creda opportuno, un Vice Presidente nonché un Segretario, che può essere persona estranea alla Società.-----

4. Il Consiglio può inoltre nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato, un Direttore Generale, conferendo allo stesso gli opportuni poteri per la conduzione dell'attività sociale.-----

-----Articolo 19-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dall'Amministratore Delegato nella sede della Società o anche in altro luogo, con lettera raccomandata o fax o e-mail con conferma di ricevimento, inviati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci

in carica.-----

2. Il Consiglio è presieduto, in caso di assenza del Presidente, dall'Amministratore Delegato ovvero, in caso di impedimento o di inadempimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, ove nominato.-----

3. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni trimestre o quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei Consiglieri in carica.-----

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche tramite teleconferenza o videoconferenza, purché chi presiede la riunione e chi svolge le funzioni di Segretario siano nello stesso luogo (che sarà considerato quello della riunione), a ciascuno dei partecipanti sia permesso di individuare gli altri, intervenendo in tempo reale alla discussione, sia loro consentito di visionare o ricevere documentazione riguardante la riunione e poterne trasmettere e nell'avviso di convocazione siano stati indicati i luoghi in cui, a cura e spese della Società, sono state predisposte le attrezzature idonee per rendere tecnicamente possibile l'audio/videoconferenza. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori e le delibere dovranno essere prese col voto favorevole della maggioranza degli Amministratori.-----

-----Articolo 20-----

1. Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, fra i quali vi sia anche il Presidente o l'Amministratore Delegato ovvero il Vice Presidente, se nominato.-----

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti favorevoli dei presenti.-----

3. Le deliberazioni consiliari devono risultare da verbale redatto sull'apposito libro sociale, sotto la responsabilità di chi ha presieduto la riunione ed a cura del Segretario.-----

-----CAPO III-----

-----IL PRESIDENTE-----

-----Articolo 21-----

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed a qualunque autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa sono affidate, anche in giudizio, al Presidente.---

2. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dall'Amministratore Delegato.-----

3. In particolare, l'Amministratore Delegato ha facoltà di: effettuare qualsiasi operazione presso le banche, l'istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato; consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni genere e specie; effettuare transazioni; dare assenso per la voltura di autorizzazioni, permessi e licenze; fare prelevamenti su conti correnti attivi e passivi; aprire conti cor-

renti bancari e postali affidati e non; compiere qualsiasi operazione mobiliare, finanziaria e bancaria, scontare, aval-lare e girare effetti cambiari di Istituti bancari, di persone fisiche e giuridiche; attuare le politiche relative al perso-nale, dirigente e non, nell'ambito del piano approvato; stipu-lare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro che non concernano il Direttore Generale, ove nominato; nomi-nare comitati o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti stabilendone le attribuzioni ed i po-teri; sottoporre al Consiglio di Amministrazione il piano strategico, il piano annuale di attività, il budget degli in-vestimenti, le nuove iniziative ed il programma di inserimento di risorse umane strategiche; sottoporre al Consiglio di Ammi-nistrazione le proposte relative ad acquisti, permuta ed alie-nazioni immobiliari, partecipazioni in nome e per conto della Società stessa in altre aziende costituite o costituende, an-che sotto forma di conferimento. Concludere, nell'ambito delle direttive generali espresse dal Consiglio, qualsiasi contratto di affari, anche di leasing e di compravendita di beni mobili registrati con persone fisiche, ditte, società ed enti pubbli-ci sia italiani che stranieri, partecipare e concorrere a tut-te le pubbliche gare per forniture per servizi e/o opere, sti-pulare atti e contratti inerenti e conseguenti, nessuno esclu-so, nei confronti degli Enti interessati, esigere e riscuotere qualsiasi somma o cosa dovuta alla Società per qualsiasi tito-lo, rilasciando le relative quietanze e discariche nelle forme utili, nonché compiere tutte le incombenze relative all'aggiu-dicazione degli appalti.-----

-----CAPO IV-----

-----IL COLLEGIO SINDACALE-----

-----Articolo 22-----

1. La gestione della Società è controllata da un Collegio Sin-dacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.-----

2. La nomina dei tre Sindaci effettivi avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati do-vranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.-----

I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente-per uno, due, sino a tre.-----

I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candi-dati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.-----

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.-----

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quo-ziente, risulterà eletto il candidato della lista che non ab-bia ancora eletto alcun Sindaco. Nel caso in cui venga presen-tata un'unica lista, ovvero non venga presentata alcuna lista,

l'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti ivi rappresentati.-----

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta dei voti ivi rappresentati, tra i Sindaci effettivi come sopra nominati.-----

Quanto ai Sindaci supplenti, la nomina spetta all'assemblea con i quorum di cui al precedente comma.-----

3. Il Collegio Sindacale si riunisce anche tramite teleconferenza o videoconferenza, purché nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 19. L'emolumento sindacale annuo sarà fissato sulla base delle previsioni minime delle rispettive tabelle professionali per i membri iscritti in albi professionali, mentre per gli altri deciderà l'assemblea.-----

4. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata dal Collegio Sindacale o da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, secondo quanto stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile. L'incarico relativo alla revisione legale dei conti sulla Società ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata dell'incarico. La revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Sindacale solo se i suoi componenti sono tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

-----TITOLO V-----

-----BILANCIO ED UTILI-----

-----Articolo 23-----

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.---

-----Articolo 24-----

Gli utili netti, dopo l'assegnazione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento), fino a che non sia integrata la riserva legale, saranno divisi o accantonati secondo le deliberazioni dell'assemblea.-----

Il 50% (cinquanta per cento) dell'utile netto di bilancio sarà distribuito ai soci, salvo diversa deliberazione assunta con la stessa maggioranza qualificata prevista per l'assemblea straordinaria all'articolo 15. La rimanenza sarà destinata in conformità alle deliberazioni dell'assemblea dei soci.-----

-----TITOLO VI-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Articolo 25-----

1. Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.-----

2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea

straordinaria dei soci.-----

-----**Articolo 26**-----

L'assemblea straordinaria, convocata a norma dell'articolo 25 e con la maggioranza di cui all'articolo 15, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della Società, sulle modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.-----

-----**Articolo 27**-----

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca dei liquidatori, valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2450 del Codice Civile.-----

-----**TITOLO VII**-----

-----**NORME FINALI**-----

-----**Articolo 28**-----

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.-----

-----**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**-----

-----**Articolo 29**-----

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro Unico, nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.-----

2. L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.-----

Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.-----

3. L'Arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.-----

4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.-----

5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

F.TO MAURIZIO MARESCA

(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO - NOTAIO